



COMUNE DI MOENA
COMUN DE MOENA
Provincia di Trento
Provinzia de Trent

Verbale di deliberazione N. 213
Verbal de deliberazione N. 213
della Giunta Comunale/*de la Jonta de Comun*

Oggetto: Revoca del bando di concorso per esami, per n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di Funzionario tecnico, Categoria D - livello base – posizione retributiva I, presso il Servizio urbanistica e edilizia indetto con deliberazione di Giunta comunale n. 107 del 7.6.2024.

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **trentuno** del mese di **ottobre** alle ore **8.30** nella sala delle riunioni, con l'osservanza delle prescritte formalità di legge, si è convocata la Giunta Comunale

L'an doimilevintecater, ai trentaun del meis de otober da les mesa les nef dadoman te la sala de la scontrèdes, tel respet de la formalités pervedudes da la lege, l'é stat chiamà ite la sentèda de la Jonta de Comun

| | <i>Presente</i> <i>Tol pèrt</i> | <i>Assente</i> <i>No tol pèrt</i> | |
|---------------------|--|---|--|
| | <i>Giustificato</i> <i>Giustificà</i> | <i>Ingiustificato</i> <i>No giustificà</i> | |
| | | | |
| 1. KOSTNER ALBERTO | X | | |
| 2. DONEI CRISTINA | X | | |
| 3. CANCLINI FELICE | X | | |
| 4. DEVILLE MAURIZIO | X | | |
| 5. RAMUS GIANCARLO | X | | |

Partecipa il Segretario Generale dott. Luca Zanon.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Alberto Kostner, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Tol pèrt l Secretèr Generèl dr Luca Zanon

Do aer recognosciù legal l numer de chi che tol pèrt, l Segnor Alberto Kostner, Ombolt del Comun, l tol su la funzion de President e l declarea orida la sentèda per descorer fora l argoment scrit de sora.

OGGETTO: Revoca del bando di concorso per esami, per n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di Funzionario tecnico, Categoria D - livello base – posizione retributiva I, presso il Servizio urbanistica e edilizia indetto con deliberazione di Giunta comunale n. 107 del 7.6.2024.

Il Sindaco riferisce:

Premesso che:

- con propria deliberazione di Giunta comunale n. 107 del 7.6.2024 questo Ente ha indetto un “Concorso per esami, per n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di Funzionario tecnico, categoria D, livello base, posizione retributiva I, presso il Servizio Urbanistica e Edilizia”;

Richiamata la determinazione del segretario generale n. 216 del 18.9.2024 con la quale sono stati ammessi i candidati alle prove, mentre non si è ancora provveduto all'espletamento delle prove previste per il mese di novembre, precisamente l'8 novembre e il 13 novembre p.v.;

Richiamato il paragrafo “Disposizioni Varie” del predetto bando di concorso che recita “*A norma dell'articolo 25 del Regolamento Organico del personale dipendente del Comune di Moena, l'Amministrazione ha facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso o di revocare il presente bando, qualora, a suo insindacabile giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse. Nel caso di revoca del bando di concorso, l'Amministrazione comunale ne darà comunicazione ai candidati che avranno presentato domande nei termini, mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito internet del Comune di Moena <https://www.comune.moena.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-concorso> e tale forma di pubblicazione avrà a tutti gli effetti valore di notifica ai candidati, ai quali, pertanto, non sarà inviata alcuna comunicazione personale a mezzo posta circa la revoca della stessa*”.

Considerato che la giurisprudenza amministrativa è pacifica nel ritenere che l'amministrazione pubblica possa procedere in autotutela alla revoca di una procedura concorsuale in presenza di motivi di pubblico interesse che consigliano la non prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidenti le ragioni.

Come affermato in giurisprudenza, “*È pacifico in giurisprudenza che appartiene alla più ampia valutazione di merito dell'Amministrazione la scelta del momento in cui bandire il concorso per la copertura di posti vacanti in organico, nonché l'individuazione del numero delle unità di personale da assumere in relazione alle esigenze funzionali ed organizzative dell'ente. Sempre in via discrezionale l'Amministrazione può intervenire con atto di revoca su una procedura già indetta, in base a rinnovata valutazione di opportunità e fino al momento in cui non si siano costituite posizioni di impiego in esito alla procedura selettiva*» (Cons. Stato, Sez. III, 29 gennaio 2013, n. 554 che richiama id. Sez. III, 1° agosto 2011, n. 4554, id. Sez. V, 21 ottobre 2009, n. 6508; id. sez. VI, 20 gennaio 2003, n. 184)” (cfr. sent. Consiglio di Stato Sez. VII n.11542/2022).

Ancora, ”*Basti notare che la fase della procedura concorsuale ad evidenza pubblica si è bloccata e manca l'adozione di un provvedimento amministrativo ad “efficacia durevole” che possa essere invocato al fine di richiedere il citato indennizzo. La revoca, quindi, non comporta apprezzabili pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati non sussistendo, pertanto, l'obbligo di provvedere al loro indennizzo*” (cfr. sent. C.G.A.R.S., Sez. giur., n. 230/2020).

Alla luce di tali indirizzi giurisdizionali, ravvisata la necessità di effettuare una rigorosa comparazione di tutti gli interessi, pubblici e privati, rilevanti nel caso concreto di seguito esplicitati;

Richiamato l'art. 21 *quinquies* della Legge n. 241/1990 che nella prima parte prevede che ”*(p)er sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge*”.

Ritenuto opportuno intervenire con atti di autotutela decisoria ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della Legge n. 241/1990 sulla citata procedura concorsuale, tenendo conto che l'esercizio di tale facoltà si riflette anche relativamente alla perimetrazione del contenuto della motivazione necessaria per giustificare la mancata conclusione del procedimento di assunzione per decisione dell'amministrazione, trovando applicazione i principi codificati per gli atti generali, nei quali è inquadrato il bando con cui si indice il pubblico concorso e il suo “atto contrario”. Il bando approvato non è affatto da vizi di legittimità ma risulta, *re melius perpensa*, inopportuno.

Considerato che la procedura di concorso non è giunta a compimento né si è perfezionata con l'adozione della graduatoria e la nomina dei vincitori, e che, pertanto, non risultano ancora sorte posizioni soggettive qualificate e tutelate da legittimo affidamento; infatti sono ancora da svolgersi le prove d'esame.

Richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale “*la Pubblica Amministrazione è titolare*

dell'ampio potere discrezionale di far luogo alla revoca di un bando di concorso pubblico fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori. Fino a tale momento i meri partecipanti vantano all'uopo una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In circostanze siffatte il provvedimento può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità, laddove, stante la natura di atto amministrativo generale di un bando, ivi compresi il suo annullamento o la sua revoca, nemmeno si richiede la comunicazione di avvio del procedimento, come disposto dall'art. 13, primo comma, della L. n. 241 del 1990" (Sent. Consiglio di Stato, Sez.III, n 4554/2011).

Dato atto che con la deliberazione G.C. n. 119 del 20.07.2023, esecutiva a norma di legge, è stata approvata una modifica alla pianta organica del personale prevedendo tra l'altro l'inserimento di una figura tecnica di Collaboratore tecnico C evoluto a part time nel Settore tecnico.

Considerato che l'amministrazione ha intenzione di rivedere l'organizzazione del Servizio tecnico disponendo tra le altre il trasferimento del servizio di custodia forestale sotto la regia e la responsabilità del settore tecnico.

Rilevato altresì che nel Piao è previsto nel triennio preso a riferimento il turn over di due figure tra il personale tecnico attualmente inquadrato nel profilo professionale C evoluto, Collaboratori tecnici, per i quali è previsto il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età per la pensione. A fronte di tali eventi di carattere organizzativo che interessano il Servizio tecnico, si ritiene opportuno sottoporre l'organizzazione del Settore tecnico a una riorganizzazione complessiva tenendo conto delle figure professionali già in servizio e di quelle che andranno in quiescenza nel breve periodo.

Ciò è suggerito anche dalle linee governative per l'elaborazione dei fabbisogni di personale “la dirigenza tutta, e quella apicale in particolare, deve perseguire l'obiettivo di realizzare una amministrazione moderna che in ragione del limitato ricambio generazionale sia capace di pianificare il reclutamento non secondo criteri meramente sostitutivi, di vacanze da coprire ma in coerenza con le necessità reali, attuali e all'occorrenza future” (Linee guida Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA - Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 173 del 27 luglio 2018).

Ritenuto pertanto per queste ragioni di revocare il bando di concorso per il funzionario tecnico, che tra l'altro, prevede come programma d'esame esclusivamente materie riferite all'urbanistica e all'edilizia con l'esclusione dei lavori pubblici. In ottica di interscambiabilità dei massimi profili professionali attualmente previsti in pianta organica, appare opportuno che il programma di esame venga ampliato sia per quanto riguarda il profilo D base, che si revoca con il presente provvedimento, sia per la figura del C evoluto part time di prossima indizione. Sicché il predetto concorso non risulta più idoneo a far fronte al fabbisogno assunzionale in relazione alla nuova configurazione delle competenze che il servizio tecnico andrà a gestire anche sotto l'aspetto della sicurezza sul lavoro.

Sentita la relazione del Sindaco, anche quale esercente le funzioni gestionali ai sensi delle norme vigenti (in particolare, ai sensi dell'articolo 5 CEL) in materia di- adozione, tra gli altri degli atti e dei provvedimenti in materia edilizia, urbanistica e ambiente, si ritiene di revocare per le motivazioni organizzative sopra esposte il bando di concorso prot. n.5786 dd. 9.7.2024 indetto con deliberazione di Giunta comunale n. 107 del 7.6.2024, avente ad oggetto “*Indizione concorso pubblico per soli esami per l'assunzione di “Funzionario tecnico” – Cat. D, livello base con contratto a tempo indeterminato*”.

Visti:

- lo statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 4/1 dd. 03.02.2015;
- il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2024-2026 approvato con delibera consiliare n. 31/7 del 18.12.2023;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 dd. 19.2.24 avente ad oggetto: “Adozione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli esercizi 2024-2026” e s. m.;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 62 dd. 12.4.24 avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni con Legge n. 113/2021.”;
- il vigente Regolamento organico del personale dipendente, approvato con deliberazione consiliare n. 72/9 dd. 29.12.2000 e modificato con deliberazioni consiliari n. 15/2 del 13.05.2004, n. 48/6 del 29.11.2004, n. 30/4 del 31.07.2008, n. 14/2 del 08.04.2009, e n. 45/8 del 19.12.2013, n. 42/8 del 22.12.2014, n. 57/10 del 23.12.2015 e n. 2/1 del 14.2.2019, e modificato con delibera di giunta comunale n. 119 del 20.7.2023;
- il C.C.P.L. del personale del comparto autonomie locali – area non dirigenziale - per il triennio giuridico-economico 2016-2018, sottoscritto in data 1.10.2018;
- il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge Regionale n. 2 del 3.5.2018 e s.m.;

Ritenuto di dichiarare la seguente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2 e ss. mm. e ii., per dare immediata esecuzione a quanto disposto con il presente provvedimento;

Ritenuto che sussistono esigenze di celerità ex art. 25 della LP 23/1992 e art. 7 della Legge n. 241/1990 per giustificare l'omissione dell'avviso di avvio del procedimento di revoca, istituto peraltro inapplicabile ex art. 29 della legge provinciale 23/1992 agli atti amministrativi generali;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

Con voti favorevoli unanimi, palesemente espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di procedere, per i motivi esposti in premessa, alla revoca in via di autotutela, ex art.21- *quinquies* della Legge n. 241/1990 e s.m.i., del bando di concorso Prot. n. 5786 dd. 9.7.2024 indetto con deliberazione di Giunta comunale n. 107 del 7.6.2024, avente ad oggetto “*Indizione concorso pubblico per soli esami per l'assunzione di “Funzionario tecnico” – Cat. D, livello base con contratto a tempo indeterminato*”;
- 2) di provvedere alla pubblicazione di un avviso di revoca da pubblicare all’Albo telematico del Comune di Moena e sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente” – sottosezione “Bandi di concorso”;
- 3) di dare atto che il bando che verrà rimborsata la tassa di partecipazione, che risulti essere già assolta a coloro che ne facciano richiesta indicando le proprie coordinate bancarie;
- 4) di impegnare la spesa di euro 51,65 per la restituzione delle tasse di concorso di cui al punto 3) al capitolo 2690 – missione 001 programma 11 titolo 1 macroaggregato 9 – del bilancio d’esercizio 2024;
- 5) di comunicare, contestualmente alla pubblicazione all’Albo telematico, copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 183, comma 2, del Codice degli enti locali della Regione Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
- 6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, con separata ed unanime votazione;
- 7) di dare evidenza, ai sensi dell’articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente provvedimento sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell’articolo 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
 - in alternativa alla possibilità indicata sopra, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Alla presente deliberazione sono uniti:
 parere in ordine alla regolarità tecnica;
 parere in ordine alla regolarità contabile;
 certificazione iter pubblicazione ed esecutività.

A chesta deliberazion l'è enjontà:
 parer de regolarità tecnica;
 parer de regolarità di conc;
 zertificat de la prozedura de publicazion e de esecutività.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.
Verbal let, aproà e sotscrit.

Il Sindaco/*L Ombolt*
Alberto Kostner
(firmato digitalmente/*con sotscrizion digitèla*)

Il Segretario generale/*L Secretèr Generèl*
dott. Luca Zanon
(firmato digitalmente/ *con sotscrizion digitèla*)

Ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, la presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è pubblicata all'albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni consecutivi, a partire dal **4.11.2024**.

Aldò del art. 183 coma 4 del Codesc di Enc Locai de la Region Autonoma Trentin-Sudtirol (CEL) aproà co la L.R. dai 3 de mé del 2018, n. 2, chesta deliberazion, declarèda per la prescia en doura da sobito, la vegn publichèda sul albo de comun, se no no la valarà più, dant che sie fora 5 dis da canche la vegn toute su olache la restarà tachèda fora per diesc dis a do a do, con scomenz ai 4.11.2024.